



Dato: 12 giugno 2026

## Scheda informativa «Attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo in Svizzera»

### Quali elementi del Patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo recepisce la Svizzera?

Il Patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo costituisce una riforma globale del sistema d'asilo comune dell'UE. Quest'ultima ha come obiettivo di proteggere meglio la frontiera esterna, di contenere la migrazione secondaria all'interno del continente e di rendere più performante il sistema di Dublino. In qualità di Stato associato a Schengen e Dublino, la Svizzera recepisce alcuni elementi di tale riforma. Il 26 settembre 2025, il Parlamento ha approvato la corrispondente revisione di legge. Il Consiglio federale ha posto in vigore le modifiche legali ed esecutive a livello nazionale il 20 maggio 2026.

Gli adeguamenti sono illustrati nel dettaglio al link: [Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE \(sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino\)](#)

Dal 12 giugno 2026 la Svizzera:

- introduce una nuova procedura di accertamento per il controllo, entro pochi giorni, di cittadini di Paesi terzi privi di un'autorizzazione per entrare nello spazio Schengen;
- agevola l'identificazione dei richiedenti l'asilo e delle persone entrate in modo irregolare. Oltre alle impronte digitali sono registrati nella banca dati Eurodac anche dati aggiuntivi quali il nome, l'età e l'immagine del volto;
- introduce le nuove norme per la cooperazione con gli altri Stati Dublino e per la procedura Dublino.

### Modalità di applicazione in Svizzera

L'attuazione in Svizzera avviene a livello sia nazionale sia cantonale. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, in collaborazione con altri uffici federali e affiancando le autorità cantonali, ha proceduto agli adeguamenti tecnici e procedurali necessari per garantire una transizione quanto più possibile fluida a partire da metà giugno 2026.

### Regolamento sugli accertamenti (screening)

Secondo il regolamento sugli accertamenti (UE) 2024/1356, la Svizzera introduce una procedura standard applicabile alle persone che non soddisfano i requisiti per entrare in Svizzera / nello spazio Schengen. L'obiettivo è quello di sottoporre queste persone a uno screening rapido e uniforme in tutta l'UE. In pochi giorni sarà così possibile accertare l'identità

di una persona e individuare eventuali rischi per la sicurezza a essa connessi, rilevare i suoi dati biometrici e verificarne lo stato di salute e le eventuali vulnerabilità.

La Svizzera – che agisce per il tramite della Segreteria di Stato della migrazione e dei Cantoni – è tenuta a effettuare tale screening solo laddove ciò non sia già stato fatto da un altro Stato Schengen. Secondo la ripartizione federalistica dei compiti, l'Amministrazione federale è competente soltanto per lo screening di persone che presentano una domanda d'asilo.

*Che cosa significa concretamente?*

I processi in essere nei centri federali d'asilo e nell'ambito della procedura d'asilo all'aeroporto sono stati adeguati ai nuovi parametri di riferimento. La nuova procedura di accertamento non è fondamentalmente distinta dalla normale procedura di entrata e registrazione. Al termine della procedura di accertamento il risultato è riportato in un formulario ad hoc, che viene poi consegnato all'interessato. La procedura di asilo non dipende dall'esito della procedura di accertamento e può essere avviata prima del completamento di quest'ultima.

### **Rinnovo della banca dati Eurodac**

La revisione del regolamento Eurodac (UE) 2024/1358 modernizza anche la colonna portante, sotto il profilo tecnico, della cooperazione europea nel settore dell'asilo. Ciò significa che, per il confronto Eurodac dei dati inerenti alle domande d'asilo o alle intercettazioni di persone in soggiorno irregolare, possono essere utilizzate anche le impronte digitali e le immagini del volto. Un'altra novità è l'obbligo di registrare i dati personali a partire dai sei anni di età (in precedenza l'obbligo interveniva a partire dai 14 anni). Grazie alla registrazione dell'età e del nome, la Svizzera dispone di maggiori informazioni ai fini dell'identificazione delle persone registrate. Le informazioni registrate in caso di soggiorno irregolare o nell'ambito della procedura di accertamento in tutti gli Stati europei sono così disponibili anche per garantire la sicurezza nel settore dell'asilo e degli stranieri in Svizzera. In singoli casi e dietro richiesta motivata, dal 2027 questi dati possono inoltre essere utilizzati anche dalle autorità di perseguimento penale. La banca dati sarà sviluppata ulteriormente anche dopo la data d'introduzione. In futuro dovrebbero pertanto essere possibili interfacce con altri sistemi europei d'informazione e di gestione dei dati.

*Che cosa significa concretamente?*

Vi è un numero maggiore di dati che vengono registrati nell'Eurodac e confrontati tra loro. Se una persona presenta una domanda di asilo e non è ancora registrata nel sistema, le autorità svizzere sono tenute a registrare questi dati nelle pertinenti categorie. Le autorità cantonali sono tenute a registrare nell'Eurodac anche le persone che non presentano una domanda d'asilo e il cui soggiorno in Svizzera è irregolare. I processi riferiti all'Eurodac che vengono espletati presso i centri federali d'asilo rimangono immutati ma, a causa delle nuove norme, richiedono più tempo.

### **Novità riguardanti la cooperazione Dublino**

Il nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (AMMR) (regolamento [UE] 2024/1351) sostituisce il regolamento Dublino III. La Svizzera recepisce i nuovi criteri di competenza (criteri Dublino) per determinare lo Stato competente per una domanda d'asilo. In virtù delle nuove norme, uno Stato è competente per una domanda d'asilo durante un periodo più protratto rispetto alla situazione anteriore. Sono mantenuti criteri già vigenti come l'unità di famiglia, il rilascio di un visto o di un titolo di soggiorno o l'entrata irregolare in uno Stato.

Vengono modificati diversi termini allo scopo di velocizzare i processi e di rendere più efficiente il trasferimento in altri Stati Dublino. In determinati casi sono effettuate anche registrazioni audio dei colloqui svolti durante la procedura Dublino.

*Che cosa significa concretamente?*

È mantenuta l'idea fondamentale alla base di Dublino, ossia che lo Stato competente è quello in cui è stata presentata per la prima volta una domanda d'asilo. Grazie a termini più brevi per le decisioni e per gli accertamenti e grazie a una comunicazione semplificata tra gli Stati, la procedura Dublino dovrebbe essere espletata in modo più celere. Inoltre, al momento di determinare lo Stato competente per il trattamento della domanda d'asilo, sono prese in considerazione ulteriori configurazioni familiari. Ciò consente di espletare in un unico Stato tutte le procedure d'asilo dei membri di una stessa famiglia e di ridurre l'immigrazione secondaria irregolare all'interno dello spazio Schengen. Per procedere a un'eventuale registrazione audio dei colloqui occorre impiegare apparecchi sicuri approvati dall'Amministrazione federale. I richiedenti e i rappresentanti legali possono ascoltare le registrazioni sul posto.

**Pubblicato da**

Segreteria di Stato della migrazione

<https://www.sem.admin.ch/>